

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Quesito n. 9:

L'art. 3.4 del Disciplinare stabilisce che "Non è ammesso il ricorso al subappalto".

Al riguardo, la scrivente società ritiene che la previsione regolamentare vieti la sola ipotesi di subappalto "totale" del servizio, ben potendo gli operatori economici confidare nella possibilità di avvalersi del subappalto parziale dello stesso, nel rispetto puntuale dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

Nel merito, evidenziamo come sia intervenuta la stessa A.N.A.C., la quale, all'art. 6 della sue "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali", afferma che "I bandi di gara per l'affidamento di servizi postali devono quindi sempre ammettere la possibilità di subappaltare entro i limiti del 30% del servizio oggetto di affidamento".

Risposta al quesito n. 9:

Pur riconoscendo all'A.N.A.C., tra le altre, la sua peculiarità di organo di indirizzo, questa Azienda ritiene che, nel caso di specie, l'applicazione del subappalto possa rilevarsi dannosa in termini di qualità ed affidabilità del servizio, con un conseguente grave nocimento economico, poiché le attività da espletarsi sono direttamente connesse al recupero di crediti esigibili. Si ribadisce, quindi, il divieto del subappalto per lo svolgimento del servizio in argomento.

Quesito n. 8:

Per le località dove i volumi di posta non giustificano l'apertura di una sede di giacenza, è possibile sopperire all'apertura garantendo al cittadino con una consegna su appuntamento?

Il tutto secondo le modalità previste dal "Servizio di Cortesia" ossia: consegna presso indirizzo indicato, in orario compreso tra le 08.00 e le 19.00 e in un tempo limite di 30 giorni.

Risposta al quesito n. 8:

In merito alla proposta di diversa gestione delle comunicazioni di sollecito in giacenza, si chiarisce che l'accoglimento della stessa comporterebbe la modifica delle Specifiche Tecniche con una conseguente riapertura dei termini di gara non compatibili con le esigenze dell'Azienda ABC – Acqua bene Comune Napoli A.S. Si ricorda, inoltre, come sancito dai documenti di gara, che non sono ammesse offerte condizionate. Pertanto, l'operatore economico che intenda partecipare alla procedura di gara in argomento, dovrà attenersi scrupolosamente, nel formulare la propria offerta, alle condizioni tutte dettate dagli atti di gara e di esecuzione dell'appalto.

Quesito n. 7:

Si richiede gentile conferma che la gestione tariffaria e relativa fatturazione sia da intendersi come distinta tra le zone fornite direttamente dall'aggiudicatario e quelle invece per le quali la ditta aggiudicataria provvederà [come indicato nella lettera f) - art. 3.2 - Specifiche Tecniche per il servizio di stampa imbustamento e recapito di solleciti di pagamento agli utenti ABC] all'affido della corrispondenza al Fornitore del Servizio Universale e per cui la spett.le Stazione Appaltante provvederà al compenso delle tariffe applicate da Poste Italiane all'aggiudicatario.

Si chiede, infine, conferma che l'affido a Poste Italiane sia da intendersi contemplato nelle zone eventualmente non coperte dall'aggiudicatario anche all'interno del territorio della provincia di Napoli con le stesse modalità di cui sopra.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Risposta al quesito n. 7:

È consentito l'affido a Poste Italiane per la copertura di zone non raggiunte direttamente dall'aggiudicatario. La tariffa corrisposta sarà, in ogni caso, quella determinata dagli esiti di gara.

Quesito n. 6:

Con riferimento all'attività di stampa, imbustamento e recapito dei solleciti di pagamento si chiede specifica relativa alla composizione del plico e al relativo porto di peso per ciascuna tipologia di spedizione.

Risposta al quesito n. 6:

Nella presente sezione sono visualizzabili il fac-simile della lettera di sollecito e la scansione di due bollettini su foglio formato A4; ovviamente al cliente va mandato solo un bollettino.

In merito al numero di pagine previste per il sollecito, questo è funzionale al numero di fatture sollecitate. Poiché la stampa è fronte/retro su tre colonne, in passato si è sempre riusciti ad contenere la comunicazione di sollecito in un unico foglio formato A4 a cui aggiungere il bollettino. Si ritiene che il peso delle spedizioni standard sia contenuto nei 20 grammi.

Quesito n. 5:

Con riferimento ai solleciti di pagamento da recapitare si chiede specifica relativa alla zona di destinazione, preferibilmente con differenziazione di numero di pezzi distinti per Cap di destino.

Risposta al quesito n. 5:

Preventivamente non è possibile fornirne un elenco esaustivo dei CAP perché può coinvolgere utenti residenti in tutta Italia. Si ritiene, altresì, che la distribuzione territoriale delle comunicazioni di sollecito sia circoscritta, in oltre il 90% dei casi, nei confini della città di Napoli.

Quesito n. 4:

Con riferimento alla gara in oggetto (PA 271/2016) ed alla dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3) del paragrafo 6.1 a pag. 20 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che la stessa dichiarazione possa essere resa dal procuratore, che firmerà la restante documentazione di gara, anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 apponendo la dicitura "per quanto a propria conoscenza" come concesso, altresì, dalla normativa all'art. 47 de DPR 44S/2000. Nel caso di risposta negativa, si chiede conferma della possibilità, per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, di limitare la dichiarazione ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Risposta quesito n. 4:

Secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, è consentito effettuare le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o da valido procuratore speciale, relative alle condizioni a lui note, relative ai soggetti "cessati", di cui al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 [cfr. Disciplinare di gara, paragrafo 6.1.1, rubricato "PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA", comma 3) – Dichiarazioni sostitutive]. Eventuali non conformità o mancanze relative alle dichiarazioni di cui al comma 3) del paragrafo

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

6.1 del Disciplinare di gara, comportano l'obbligo del cd. "soccorso istruttorio", con connessa applicazione della relativa penale, così come stabilito al paragrafo 8.1, comma 1 del predetto Disciplinare. Si ricorda, nel merito, che è normale prassi il ricorso all'utilizzo della firma digitale certificata.

Quesito n. 3:

Si richiede la lista CAP di destinazione delle raccomandate in questione.

Risposta al quesito n. 3:

Preventivamente non è possibile fornirne un elenco esaustivo dei CAP perché può coinvolgere utenti residenti in tutta Italia. Si ritiene, altresì, che la distribuzione territoriale delle comunicazioni di sollecito sia circoscritta, in oltre il 90% dei casi, nei confini della città di Napoli.

Quesito n. 2:

Si richiede fac-simile di lettera di invio comprensiva di comunicazione e modello bollettino specificando dettagliatamente di quanti fogli è composta ogni singola lettera.

Risposta al quesito n. 2:

Nella presente sezione sono visualizzabili il fac-simile della lettera di sollecito e la scansione di due bollettini su foglio formato A4; ovviamente al cliente va mandato solo un bollettino.

In merito al numero di pagine previste per il sollecito, questo è funzionale al numero di fatture sollecitate. Poiché la stampa è fronte/retro su tre colonne, in passato si è sempre riusciti ad contenere la comunicazione di sollecito in un unico foglio formato A4 a cui aggiungere il bollettino. Si ritiene che il peso delle spedizioni standard sia contenuto nei 20 grammi.

Quesito n. 1:

Il disciplinare indica che non è possibile il subappalto ma la Determinazione Anac n. 3 sui servizi postali specifica che è previsto, per gli appalti di posta, il subappalto nella misura massima del 30%. Si richiede, pertanto, conferma che è previsto il Subappalto nella misura massima del 30%.

Risposta quesito n. 1:

Pur riconoscendo all'A.N.AC., tra le altre, la sua peculiarità di organo di indirizzo, questa Azienda ritiene che, nel caso di specie, l'applicazione del subappalto possa rilevarsi dannosa in termini di qualità ed affidabilità del servizio, con un conseguente grave nocumento economico, poiché le attività da espletarsi sono direttamente connesse al recupero di crediti esigibili. Si ribadisce, quindi, il divieto del subappalto per lo svolgimento del servizio in argomento.